



**COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA**  
**Provincia di Rieti**

Prot. n. 733 del 10 MAR. 2020

**ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 10/03/2020**

**DPCM del 09.03.2020. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente***

**IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

**VISTO** l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

**CONSIDERATO** che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

**RITENUTO** di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

**CONSIDERATO** che occorre limitare, in questo periodo, le attività dei centri di aggregazione sociale al fine di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

## **ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero col pediatra di libera scelta ("PLS") secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 2/2020;

2. Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (Art. 1, comma b), DPCM 08.03.2020);
4. Di divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (Art. 1, comma c), DPCM 08.03.2020);
5. La sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (art. 1, comma 1, lett. d) e art. 1, comma 3 del DPCM 09.03.2020);
6. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) (art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 08.03.2020);
7. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività' (art. 1, comma 1 lett. g. - DPCM 08.03.2020);
8. La sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, comma 1, lett. s) DPCM 08.03.2020);
9. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09.03.2020);
10. La sospensione delle attività delle Piscine, dei Centri Benessere e delle Palestre sia pubbliche che private (Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020);
11. È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 1, comma n) del DPCM 08.03.2020);
12. Agli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (art. 1, comma lett. o) - DPCM 08.03.2020);
13. La mancata attuazione delle direttive è punito con la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 1, comma lett. o). - DPCM 08.03.2020);

14. Gli uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento al numero 0765/333312-3 dalle 09:00 alle 12:00;
15. Qualora si abbia necessità di informazioni specifiche può essere utilizzata la posta elettronica, direttamente con il personale interessato. I recapiti del personale sono disponibili sul sito [www.comune.montesangianniinsabina.ri.it](http://www.comune.montesangianniinsabina.ri.it);
16. L'accesso agli sportelli al pubblico sarà contingentato nel rispetto dell'allegato 1 del DPCM 08.03.2020 e del 09.03.2020;
17. Il personale resterà al lavoro per le attività interne, salva diversa disposizione dirigenziale per favorire la fruizione di periodi di ferie o congedo ordinario (art. 2, comma 1 lett. s. - DPCM 08.03.2020). Si favorirà lo smartworking, attraverso l'utilizzo del telelavoro;
18. Sono garantiti i servizi essenziali dell'Ufficio Anagrafe (certificati di nascita e di morte);
19. Di dare la massima diffusione, sul sito istituzionale dell'Ente, anche alle ulteriori limitazioni e prescrizioni contenute nel DPCM 08.03.2020 e del DPCM del 09.03.2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge e è valida fino al 03.04.2020 nel rispetto dell'art. 5, comma 1 del DPCM 08.03.2020 e del DPCM 09.03.2020.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

### **STABILISCE**


#### **La trasmissione della presente ordinanza:**

- **Prefettura di Rieti;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Contigliano;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni in Sabina;**
- 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 10/03/2020

 **IL SINDACO**  
**(Geom. Mei Salvatore)**